



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 28/12/2017

N° 64 del 28/12/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 21:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>NARDIN ANDREA</u>	X	
3	<u>FUSO FABIO</u>	X	
4	<u>PEZZUOLO SARA</u>	X	
5	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
6	<u>CAVALLARO ROSSANO</u>	X	
7	<u>SILVESTRINI STEFANO</u>	X	
8	<u>GARBO ALBERTO</u>	X	
9	<u>GARDINALE LAURO</u>		X
10	<u>VISENTIN CINZIA</u>	X	
11	<u>PIROLI MICHELE</u>		X

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Luca Morabito**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FUSO FABIO, MOSCA MARTINA, VISENTIN CINZIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018.

Il Sindaco illustra la proposta, precisando che la TASI è l'altro tributo rientrante nella IUC. La somma tra TASI e IMU non deve superare l'aliquota dell'1,5%.

I servizi che si andranno a coprire con la TASI sono quelli relativi al verde pubblico, alle infrastrutture stradali e ai diritti sociali per le famiglie. Ciò che non viene introitato con la TASI viene ristorato sotto forma di trasferimenti dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5.8.2014 è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2015, come per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 20/02/2017 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, come segue;

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la Legge di Bilancio 11/12/2016 n.232 comma 454 e dato atto che con la stessa legge di bilancio è stabilita l'estensione anche al 2017 del blocco delle aliquote fissato per l'anno 2016, fatta eccezione per la TARI;

Vista la Legge di Bilancio 2018, in fase di approvazione, che prevede il blocco delle aliquote fissate anche per l'anno 2018, sempre fatta eccezione per la TARI;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017 per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, come da prospetto che segue ed in conformità alla succitata normativa:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

INDIVIDUATI come segue i costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018:

Ambiente e verde pubblico:	€ 12.259,00
Viabilità e infrastrutture stradali:	€ 192.371,09
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:	€ 215.695,23

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO l'art.3 comma 2 del vigente regolamento di contabilità per quanto riguarda la sostituzione del servizio finanziario, in caso di sua assenza o impedimento, da parte del Segretario Comunale dell'Ente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Il sindaco mette ai voti per alzata di mano.

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 convertito in Legge n.68/2014;

7. Di dare atto che per il 2018 le date di versamento della TASI sono 16/06/2018 e 16/12/2018 e che il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gilberto Dott. Desiati

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Morabito

Firmato digitalmente